

SENTENZA N° 2305/16  
Rep. 2912/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Salerno III° Sezione Civile

Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi  
in funzione di Giudice monocratico  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado, iscritta al ruolo il 2.1.2014  
al N° 13/2014 R.G. ,  
avente ad oggetto : azione revocatoria ordinaria donaz.  
e vertente

tra

[REDACTED] e [REDACTED]

avv.ti C. [REDACTED] e G. [REDACTED]

E

[REDACTED]

N [REDACTED]

avv. C. [REDACTED]



All'udienza i procuratori costituiti rassegnavano le conclus. di cui in atti (cfr. verb. di ud. del 3.2.2016 ).

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26.10.2009 decedeva [redacted], lasciando quali eredi legittimi la moglie [redacted] e la figlia minore [redacted].

Al momento del decesso [redacted] era socio accomandatario della s.a.s. [redacted], il cui socio accomandante era [redacted] il quale, dopo il decesso del [redacted] ha modificato la ragione sociale della s.a.s. [redacted], divenendone socio accomandatario.

Gli eredi [redacted] hanno chiesto la liquidazione della quota spettante al loro dante causa, chiedendo al Tribunale un accertamento tecnico preventivo che la quantificasse.

Il c.t.u. nominato, ing. [redacted] quantificava il valore della quota in euro 697.609,20, in considerazione del valore degli immobili acquisiti al patrimonio della società.

Nel frattempo [redacted], con atto notarile del 30.3.2011, forniva ai figli [redacted] e [redacted] la provvista occorrente per l'acquisto di immobili in Montecorvino Rovella, di cui pertanto divenivano proprietari.

Ritenendo tale atto lesivo delle sue ragioni creditorie

██████████, in proprio e nella qualità, citava in giudizio dinanzi questo Tribunale ██████████ ██████████  
██████████ e la s.r.l. Immobiliare ██████████, per "vedere revocare gli effetti" del suddetto atto notarile, qualificato come donazione indiretta.

I convenuti ██████████ si costituivano in giudizio, eccependo che non era provato il requisito dell'eventus damni, e che mancava la prova che gli immobili fossero stati acquistati con denaro fornito dal padre.


Restava invece contumace la venditrice, s.r.l. Immobiliare ██████████

La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti, e con le dichiarazioni di un teste.

Precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata dal Giudicante per la decisione, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'attrice (██████████) qualifica la presente azione come revocatoria ordinaria di una donazione indiretta, sul presupposto che il denaro utilizzato per l'acquisto degli immobili siti in Montecorvino Rovella, in favore dei figli ██████████ e ██████████, sia stato fornito dal padre ██████████



[REDACTED]

I convenuti [REDACTED] contestano siffatta premessa, sul presupposto che non sarebbe stata fornita la prova della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto .

A parere del Giudicante invece, e contrariamente alla tesi sostenuta dai convenuti, sussistono gli elementi per ritenere provata una tale circostanza .

Invero, nel rogito del 30.3.2011 per notar [REDACTED] sono indicati gli assegni circolari impiegati per il pagamento, ed essi corrispondono a quelli esibiti dalla [REDACTED] anche se non per tutto l'importo occorrente per l'acquisto di entrambi gli immobili .

Dunque, ciò consente anche di affermare che la dazione di denaro da parte del [REDACTED] abbia avuto quale unico e specifico fine quello dell'acquisto degli immobili, e non per altre finalità ( per la necessità che sussista una tale prova cfr. Cass. n. 18541/2014 ) .

Inoltre, non è contestato che gli assegni siano stati tratti sul c/c rilasciato dalla Banca Popolare di Novara, ed intestato a [REDACTED] .

Infine, al momento dell'acquisto i figli del [REDACTED] erano molto giovani e non risulta che avessero entrate sufficienti per acquistare gli immobili, né che svolgessero attività lavorative fonte di guadagni sufficienti .


Può pertanto ritenersi sufficientemente provato che gli immobili siano stati acquistati con denaro fornito ai figli dal padre ~~N. N.~~.

2) Può altresì ritenersi che, nella specie, sia configurabile l'ipotesi della donazione indiretta, il cui esempio classico è proprio costituito dall'acquisto di beni fatto dal padre in favore dei figli con denaro proprio, e con intestazione diretta ad essi .

Invero, il genitore che intende donare ai propri figli un immobile acquistato da terzi, invece che comprarlo per sé, intestarselo, per poi rivenderlo ai figli, lo intesta loro direttamente evitando un passaggio di proprietà, anche solo a fini fiscali e di risparmio di spese notarili .

Inoltre, la donazione indiretta offre anche il vantaggio che, all'esterno, non figura come un atto di liberalità, ma solo come una compravendita tra il padre-donante e la società venditrice, per cui per la sua stipula non occorre l'atto pubblico ex art. 782 c.c., e non necessita neanche della presenza di due testimoni, solitamente richiesti dagli artt. 47 e 48 della legge, c.d. notarile, n. 89/1913 .

In realtà, anche in questi casi, tuttavia, non si altera lo schema tipico della donazione, che è pur sempre quello di un atto con il quale si arricchisce una persona attraverso il depauperamento di un'altra .



Quello che cambia è il mezzo attraverso il quale si ottiene il doppio effetto di arricchimento e di depauperamento, costituito da una modalità indiretta: i beni donati non entrano nel patrimonio del donante, il quale pertanto non si depauperava di un bene che non è mai stato acquisito al suo patrimonio; quello che depauperava il suo patrimonio è il denaro occorrente per l'acquisto, quello sì uscito dal suo patrimonio .

Dall'altra parte del rapporto di donazione, invece, il risultato non cambia, perchè è sempre quello di far entrare nel patrimonio dei donatari gli immobili oggetto dell'atto di liberalità .

Dunque, la donazione indiretta non costituisce una categoria autonoma di donazione, ma è una donazione tout court a tutti gli effetti, che persegue lo stesso obiettivo di arricchire il beneficiario della liberalità attraverso la acquisizione di immobili, ma con modalità indirette .

Dunque, la vera volontà negoziale che le parti perseguono, con il porre in essere questo complesso rapporto, è quella di consentire al padre di donare ai propri figli gli immobili da questi acquistati da terzi, nella persona della soc. Immobiliare ~~XXXXXXXXXX~~

Invero – giova precisarlo - il denaro occorrente per

l'acquisto degli immobili non è mai entrato nel patrimonio dei figli, ma è stato versato dal padre direttamente nelle casse della Immobiliare venditrice .

Tuttavia, giova altresì precisare che al rapporto donativo è del tutto estranea la società immobiliare, la quale ha avuto rapporti contrattuali esclusivamente con il padre-donante; né essa era tenuta a conoscere le motivazioni che hanno indotto   a non intestarsi gli immobili, pur avendo fornito la provvista, preferendo intestarli ai figli magari, per come prospetta l'attrice, al fine di sottrarli alla aggressione dei propri creditori..

Non sembra, pertanto, che per la presente fattispecie sia richiesta anche la participatio fraudis del terzo venditore, del tutto estraneo alla donazione tra padre e figli, in quanto per la Immobiliare   si è trattato di una normale compravendita di immobili, per la quale risulta essere stata regolarmente pagata .

Peraltro, per come chiarisce la stessa attrice, la società venditrice è stata citata solo per mera integrità del contraddittorio, ma senza rivolgere ad essa alcuna domanda di revocatoria ordinaria .

3) Dunque, a conclusione di questo lungo ragionamento sembra che la presente vicenda, da un punto di vista giuridico, possa essere così ricostruita .

3/a) Nei rapporti tra padre e figli l'atto posto in essere costituisce una normale donazione di immobili, che il donante ha attuato, prima acquistando i beni dalla venditrice, pur in mancanza di una formale intestazione, poi donandoli ai figli attraverso il rogito notarile impugnato .

3/b) Nei rapporti tra  la Immobiliare , invece, l'atto posto in essere è una usuale compravendita che ha consentito al  di acquistare gli immobili, per poi donarli ai figli .

3/c) Fermo restando una tale compravendita e, dunque, la proprietà degli immobili in capo al  l'intento degli attori è quello che i beni rientrino nel suo patrimonio perché possano essere da essi aggrediti per soddisfare le loro ragioni creditorie, derivanti dalla liquidazione della quota sociale, prima facente capo a  .

3/d) Pervero, gli immobili non sono mai entrati nel patrimonio del , perché il padre li ha intestati direttamente ai figli, senza farli formalmente transitare nel suo patrimonio .

Ciò nonostante, deve ritenersi che i beni siano stati acquisiti al patrimonio del  altrimenti non li avrebbe mai potuti cedere ai figli, secondo quanto era nelle sue intenzioni, e con le modalità della donazione







4/a) Nella presente fattispecie non è contestabile che la reale volontà di ~~N. [redacted]~~ sia stata quella di donare gli immobili ai propri figli, tanto vero che gli sono stati direttamente intestati senza che il denaro occorrente per l'acquisto sia mai passato per le loro tasche .


Per fare ciò, gli immobili donati non possono che essere passati per il patrimonio del donante ~~N. [redacted]~~ con la conseguenza che un eventuale accoglimento della presente domanda di revocatoria ne comporta il rientro, onde consentire ai suoi creditori di aggredirli per soddisfare le loro ragioni .

D'altra parte, è proprio questa la ratio e la finalità dell'istituto della revocatoria ordinaria, ossia quella di rendere inefficace l'atto dispositivo nei confronti del creditore, al fine di consentirgli un più agevole soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie .

5) Peraltro, non può dubitarsi che nella specie sussista il requisito dell'eventus damni .

Invero, la vendita degli immobili ha comportato una oggettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, così da rendere più difficoltoso per i creditori il recupero coattivo del credito .

Né il convenuto ha dimostrato, come era suo onere, di disporre di altri beni, sui quali i creditori potrebbero



soddisfare il loro credito in maniera agevole .

6) Nessun dubbio, infine, circa la sussistenza anche del terzo elemento soggettivo costituito dal consilium fraudis, ovvero dalla conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore .


Esso, com'è noto, negli atti a titolo gratuito deve sussistere solo in capo al debitore, per la nota preferenza che la norma accorda " a qui certat de damno vitando rispetto a qui certat de lucro captando " .

Non è richiesta, pertanto, alcuna participatio fraudis dei terzi donatari, da cui la inutilità di alcuna indagine sul punto .

Inoltre, non può dubitarsi, nella specie, della sussistenza in capo al donante della scientia fraudis, se è vero che al momento della donazione ai figli, avvenuta in data 30.3.2011, ~~XXXXXXXXXX~~ era un potenziale debitore degli eredi del socio defunto, in virtù della liquidazione della quota a loro spettante iure hereditatis, prima facente capo a ~~XXXXXXXXXX~~, deceduto in data 29.10.2009 .

Né può dubitarsi che ~~XXXXXXXXXX~~ fosse al corrente di un tale suo obbligo liquidatorio, non fosse altro che per la sua lunga militanza nella società ~~XXXXXXXXXX~~, costituita nel 1996 .

7) Nelle sue conclusioni l'attrice chiede " che vengano



revocati gli effetti dell'atto del 30.3.2011, con ogni conseguenza in ordine al reintegro dei beni e delle somme relative in favore di [REDACTED] [REDACTED]“.

L'attrice precisa, altresì, che “ l'atto di citazione viene notificato anche alla [REDACTED] Immobiliare e per quanto di sua competenza “.


Non sembra, pertanto, che l'attrice rivolga alcuna specifica domanda alla società venditrice .

7/a) Come è ben noto, l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ha come effetto quello di consentire al bene oggetto della domanda di rientrare nel patrimonio del debitore, onde consentire al suo creditore di aggredirlo per soddisfare le sue ragioni creditorie .

A ben vedere, nella presente fattispecie, gli immobili oggetto della domanda, siti in Montecorvino Rovella, non sono mai formalmente entrati nel patrimonio di [REDACTED] [REDACTED] il quale li ha sì acquistati, ma poi li ha direttamente donati ai figli, senza farli previamente transitare per il suo patrimonio .

Ciò sembra costituire un ostacolo all'accoglimento della domanda, visto che non si potrebbe far rientrare nel patrimonio del debitore un bene che, in realtà, non vi è mai entrato .

7/b) In realtà, come si è in precedenza chiarito, gli



immobili sono entrati nel patrimonio di [REDACTED]  
[REDACTED] per almeno due ordini di motivi: il primo è che la reale volontà del donante è quella di donare gli immobili e non il denaro occorrente per il loro acquisto, sicchè non si può donare se non qualcosa che rientri nella sfera giuridica di chi compie l'atto di liberalità; il secondo è che la donazione indiretta non è un istituto giuridico a sé, ma una usuale donazione posta in essere con modalità indirette, con la conseguenza che valgono le stesse regole applicabili per le donazioni tout court: dunque, anche per esse vale la regola che non si possa che donare qualcosa che appartenga al donante, non essendo consentito, con la donazione indiretta, la donazione di beni altrui .

7/c) Pertanto, in accoglimento della presente domanda deve ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la trascrizione in favore di [REDACTED] [REDACTED] dei beni oggetto dell'atto di vendita del 30.3.2011, stipulato con la s.r.l. [REDACTED] Immobiliare, onde consentire alla creditrice l'eventuale esercizio delle azioni esecutive in danno del suo debitore, al fine di soddisfare le sue ragioni creditorie .

Di tutta evidenza, poi, un tale accoglimento fa salvi i rapporti obbligatori intercorsi tra il [REDACTED] e la società venditrice, in quanto del tutto estranea al rapporto di



donazione ed alle finalità fraudolente con essa perseguite .

In sostanza, l'atto posto in essere in data 30.3.2011 è atto complesso, formato da almeno due componenti: la prima consistente nella vendita degli immobili dalla [REDACTED] Immobiliare a [REDACTED], la seconda consistente nella donazione degli stessi immobili dal [REDACTED] ai propri figli [REDACTED] e [REDACTED] .

Con la presente pronunzia solo il secondo atto di donazione viene dichiarato inefficace nei confronti della attrice, nella qualità: per fare ciò, gli immobili devono essere necessariamente intestati a [REDACTED] .


La domanda va pertanto accolta con le specificazioni di cui al dispositivo che segue .

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico solidale dei convenuti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo che segue .

Nulla nei rapporti tra l'attrice e la s.r.l. [REDACTED] Immobiliare, verso la quale la [REDACTED] non ha proposto alcuna domanda e stante, comunque, la sua mancata costituzione in giudizio .

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da [REDACTED], in proprio e nella qualità di



esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore [redacted]  
[redacted] con atto di citazione notificato in data  
20.12.2013, ogni contraria istanza reietta, così provvede :

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la inefficacia nei confronti dell'attrice del rogito notarile stipulato in data 30.3.2011, nella sola parte in cui [redacted] [redacted] ha donato ai propri figli [redacted] e [redacted] gli immobili siti nel Comune di Montecorvino Rovella, in località San Filippo, meglio descritti nel rogito ;
- 2) per l'effetto, manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno per la trascrizione degli immobili ut supra indicati in favore di [redacted];
- 3) condanna i convenuti al pagamento solidale in favore della attrice delle spese giudiziali, che liquida in complessivi euro 5.870,00, di cui euro 5.270,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.a.p. .

Così deciso in Salerno in data 6.5.2015

IL GIUDICE UNICO ESTENSORE

*Roberto Mancini*